

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E PAGAMENTO BAUTECHNIK SRL

§ 1 Campo d'applicazione

(1) Le nostre forniture, prestazioni e offerte vengono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di vendita, consegna e pagamento. Queste condizioni valgono altresì per tutti i futuri rapporti commerciali, anche se ciò non viene concordato nuovamente in termini espliciti.

(2) Accordi in deroga devono essere formulati per iscritto.

§ 2 Offerte

(1) Fino alla stipulazione del contratto, le nostre offerte sono indicative e non vincolanti.

§ 3 Dati e documenti, diritto d'autore

(1) Disegni, immagini, misure, pesi o altri dati tecnici non sono caratteristiche esplicitamente assicurate, salvo che non vengano da noi indicate espressamente come tali per iscritto. Sottolineiamo inoltre che i dati tecnici messi a disposizione a scopo informativo sono soggetti a continue modifiche; la versione attualmente valida è consultabile in www.bautechnik.it. Ove risulti opportuno ai fini del progresso tecnico, la Bautechnik Srl si riserva le corrispondenti modifiche. Lo stesso vale per le rispettive indicazioni in opuscoli, listini prezzi, materiale pubblicitario ecc.

(2) Tutta la documentazione tecnica rimane proprietà intellettuale della Bautechnik Srl e può essere utilizzata solo per i fini concordati.

§ 4 Trattamento dei dati

(1) L'ordinante/il cliente conferisce il suo consenso esplicito al trattamento dei suoi dati personali (azienda, nome, indirizzo postale e di posta elettronica, numero telefonico e data di nascita), che sono noti o saranno comunicati in futuro nel quadro di questo rapporto commerciale, per la gestione e la cura del rapporto commerciale stesso e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore (ad es. pubblicità dell'azienda) nonché al loro trasferimento e cessione a società di partecipazione, sia sul territorio nazionale che estero, a società di list compiling e ad agenzie di pubblicità diretta (solo come prestatori di servizi per campagne pubblicitarie della nostra azienda).

L'ordinante/il cliente può revocare in qualunque momento il suo consenso al trasferimento dei dati. Questa revoca non ha nessuna conseguenza sull'operazione base.

Se l'ordinante non desidera siffatte informazioni, può anche comunicarlo ai sensi delle disposizioni di legge in vigore immediatamente all'avvio del rapporto commerciale (art. 7 D.P.R. 178/2010, Registro delle opposizioni).

§ 5 Prezzi

(1) I nostri prezzi sono franco stabilimento, sede della Bautechnik Srl, Bolzano al netto dell'IVA. Gli imballaggi, in particolare l'imballaggio per il trasporto, l'assicurazione, la consegna, le spese per il trasporto ecc. vanno concordati e vengono calcolati a parte.

(2) Se nel lasso di tempo che decorre tra la stipulazione del contratto e la consegna insorgono aumenti straordinari e imprevedibili dei costi a seguito di circostanze che non dipendono dalla volontà della ditta Bautechnik Srl, come aumento del nostro prezzo di acquisto, aumento dei prezzi di produzione e/o del commercio all'ingrosso, aumento del costo del lavoro dovuto a norme di legge, ordinanze o contratti collettivi oppure aumento o introduzione di tributi in base a clausole di garanzia del valore, il cliente accetta un relativo aumento del prezzo.

§ 6 Adempimento, consegna e trapasso del rischio

(1) Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento franco magazzino è la rispettiva sede dell'azienda, la nostra azienda ha sede a Bolzano.

(2) con la consegna della merce il rischio passa all'acquirente. L'acquirente deve informare immediatamente il trasportatore e la Bautechnik Srl i reclami per i danni dovuti al trasporto entro gli appositi termini, pena l'esclusione di tutti i diritti.

Se, contrariamente a quanto concordato, il cliente non ritira tempestivamente la merce, la Bautechnik Srl è autorizzata a mettere in conto all'ordinante un adeguato onere di magazzino per ogni settimana iniziata.

Ciò non esclude altri diritti di risarcimento danni.

(3) Noi siamo autorizzati ad effettuare o mettere in conto consegne parziali o anticipate.

§ 7 Tempi di consegna, ostacoli alla consegna

(1) I tempi di consegna da noi indicati non sono vincolanti, salvo diversamente concordato per iscritto. Pretese di risarcimento di qualsiasi genere in seguito a ritardi nella consegna sono espressamente escluse.

(2) L'osservanza degli obblighi dell'acquirente costituisce il requisito per l'adempimento tempestivo e regolare dei nostri obblighi di consegna e prestazione.

(3) Disfunzioni impreviste, superamenti dei termini di consegna o mancate consegne da parte dei nostri fornitori, interruzioni della forza lavoro, dell'energia o mancanza di materie prime, scioperi, blocchi, difficoltà nel reperimento di mezzi di trasporto, problemi nel traffico, disposizioni delle autorità e casi di forza maggiore ci esentano dall'obbligo di consegna per la durata delle loro conseguenze.

(4) Il nostro obbligo di consegna sussiste finché l'acquirente non entra in mora con un pagamento in scadenza. Non sussiste alcun diritto alla consegna a posteriori di merci che noi non abbiamo consegnato a causa di ritardati pagamenti dell'acquirente. Ciò non pregiudica gli altri nostri diritti.

I reclami per mancata consegna o consegna non avvenuta vanno segnalati prontamente per iscritto, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della bolla di consegna. Se l'ordinante non ha ricevuto nessuna bolla di consegna, il termine decorre dal ricevimento della fattura. In caso di reclamo non tempestivo, la merce è considerata come consegnata ovvero completamente consegnata se non è più possibile accertare la consegna ovvero il volume della fornitura.

§ 8 Pagamenti

(1) In assenza di altri accordi scritti la fattura dovrà essere pagata a vista.

(2) In caso di ritardato pagamento, siamo autorizzati a richiedere interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 231 del 09/10/2002 (pari all'8% al di sopra del tasso di interesse della Banca Centrale Europea) all'anno con calcolo trimestrale. Il cliente conferisce in tal senso il suo consenso esplicito.

(3) In caso di ritardato pagamento, il cliente dovrà rimborsare tutte le spese del relativo procedimento legale, come in particolare spese di ingiunzione, spese per l'ingaggio di un'agenzia per la riscossione dei crediti nonché le spese di un legale da essa incaricato e i rispettivi tributi e imposte.

(4) Un'impugnazione del credito in contropartita del cliente con il prezzo di acquisto è esclusa, salvo che questo credito in contropartita non sia stato accertato in via giudiziale o da noi riconosciuto.

(5) Una trattenuta del prezzo d'acquisto in caso di diritti legittimi di miglioramento è ammessa solo nella misura del costo necessario per il miglioramento.

(6) I pagamenti che ci pervengono estinguono, come previsto dalla legge, in primo luogo gli interessi e le spese accessorie e a seguire il capitale in essere, fermo restando che i debiti non garantiti vengono estinti prima dei debiti garantiti, a iniziare dal debito più vecchio.

§ 9 Diritto di riservato dominio

(1) La merce consegnata rimane di proprietà della Bautechnik Srl fino al pagamento completo del prezzo di acquisto.

(2) L'ordinante/il cliente è autorizzato a disporre della merce di nostra proprietà nell'iter commerciale regolare, purché abbia adempito tempestivamente ai suoi obblighi nei nostri confronti derivanti dal rapporto commerciale.

(3) In caso di comportamento lesivo dell'acquirente – in particolare pagamento tardivo – siamo autorizzati a trattenere immediatamente la merce di riservato dominio e il cliente/l'acquirente conferisce sin d'ora per questo caso il suo consenso alla restituzione o ritiro della merce da parte della Bautechnik; inoltre egli garantisce esplicitamente il suo consenso all'accesso al rispettivo sito di conservazione (cantiera o magazzino). Nel caso di successiva cessione della merce di riservato dominio, la proprietà riservata si estende al ricavato o al credito del prezzo d'acquisto di questa operazione, che diventa così nostra proprietà. Nel caso di una siffatta cessione, il cliente è tenuto a custodirla separatamente e noi siamo autorizzati a informare il debitore terzo in merito alla cessione.

(4) In caso di lavorazione o trasformazione e associazione della merce da noi consegnata con altre merci, a noi spetta la quota di comproprietà sull'oggetto prodotto dalla lavorazione o trasformazione in rapporto al valore della merce da noi consegnata rispetto alla restante merce trasformata alla data della trasformazione o associazione.

§ 10 Garanzia

(1) Il termine per rivendicare diritti di garanzia ammonta per i beni mobili a sei mesi, per i beni immobili a due anni dalla cessione. Per le merci mobili che con l'utilizzo secondo la destinazione d'uso diventano beni immobili (ciò vale per la maggior parte dei beni venduti dalla Bautechnik Srl), vale altresì il termine di garanzia dei beni immobili di sei mesi.

(2) I regolamenti speciali addizionali, concessi dai nostri fornitori per i prolungati termini di garanzia, vengono automaticamente inoltrati ai nostri clienti. Da ciò non si possono trarre diritti legali nei confronti della Bautechnik Srl.

L'ordinante/il cliente/l'acquirente è in ogni caso tenuto a controllare la merce consegnata immediatamente al ricevimento e a segnalare eventuali vizi per iscritto, descrivendoli con esattezza, entro il termine legale di garanzia dalla consegna a pena di esclusione di tutti i diritti. A tal fine si concede un termine di 8 giorni a partire dalla consegna.

I vizi occulti vanno segnalati per iscritto entro 8 giorni dal rilevamento.

(3) Le merci possono essere rispediti solo con il nostro consenso esplicito, in particolare gli articoli speciali e la merce danneggiata; senza il nostro consenso esplicito, la sostituzione/restituzione di siffatte merci è esplicitamente esclusa.

(4) La viziosità della merce al momento del passaggio va dimostrata dal cliente, al quale spetta anche l'onere della prova.

(5) Si declina la responsabilità per vizi dovuti a immagazzinaggio inadeguato, manutenzione o utilizzo, manipolazione e impiego negligenti o scorretti della merce, in particolare in caso di inosservanza delle nostre disposizioni, istruzioni per il montaggio e simili. Non rispondiamo nemmeno per danni riconducibili ad azioni di terzi o influenze chimiche.

(6) Dato che il luogo di adempimento è la sede legale della nostra azienda, siamo autorizzati a mettere in conto al cliente le spese di trasporto e di viaggio al luogo concordato per la rimozione del vizio.

(7) Vanno osservate le disposizioni di legge in materia per posa, installazione e manutenzione dei prodotti, pena l'esclusione della responsabilità civile.

§ 11 Responsabilità civile, recesso dal contratto

(1) L'acquirente può richiedere un risarcimento danni o recedere dal contratto solo nei casi in cui è stabilito nelle presenti condizioni; un'ulteriore nostra responsabilità – a prescindere dal motivo giuridico, anche per violazione degli obblighi contrattuali accessori e per atto illecito – è esclusa, salvo nei casi in cui disposizioni di legge cogenti lo prevedano a causa di dolo o colpa grave.

(2) In tutti i restanti casi la nostra responsabilità è limitata a danni che insorgono direttamente sull'oggetto della consegna, salvo che ci si possa dimostrare dolo o colpa grave.

(3) Le raccomandazioni, verbali e per iscritto, di carattere tecnico per l'impiego della Bautechnik Srl o dei suoi collaboratori vengono fornite secondo scienza e coscienza, tuttavia non sono vincolanti e non motivano alcuna pretesa giuridica da parte dell'ordinante, in particolare non esentano l'ordinante a verificare di persona sotto la propria responsabilità se i prodotti sono idonei all'utilizzo previsto.

(4) L'ordinante/l'acquirente ha diritto a recedere dal contratto per mora solo in seguito a comportamento doloso o colpa grave della Bautechnik Srl.

(5) Nel caso di pagamento tardivo del cliente siamo autorizzati a recedere dal contratto per intero o in parte a prescindere dagli altri diritti. In caso di recesso da parte nostra, ci spetta una penale pari al 15% del prezzo delle merci in considerazione delle quali il recesso è avvenuto e che non sono state ancora consegnate. Rimane salvo il diritto di rivendicare l'ulteriore danno di mora.

§ 12 Prescrizione

(1) I diritti del cliente/acquirente derivanti dal rapporto contrattuale o in relazione alla sua esecuzione, a prescindere dal motivo giuridico, decadono, purché la notificazione dei difetti sia avvenuta nei termini, dopo due anni dalla data della consegna o approntamento della merce ex stabilimento.

§ 13 Foro competente, diritto applicabile, nullità parziale

(1) Il foro competente è Bolzano ed è applicabile esclusivamente il diritto italiano con esclusione esplicita del diritto di acquisto unitario UN nonché delle norme internazionali del conflitto di interessi.